

Cass. civ. Sez. lavoro, 04/11/1988, n. 5966

Fatto Diritto P.Q.M.

INFORTUNI SUL LAVORO

Causa violenta

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati

Dott. Domenico FARINARO Presidente

" Davide AVITABILE Consigliere

" Rosario DE MUSIS Rel. "

" Massimo GENGHINI "

" Ettore GIANNANTONIO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

FASANELLA Angiolina Ninetta ved. D'Auria, elettivamente domiciliata in Roma - Via del Viminale, 31 presso la pensione Sameena Di Zolla Edda rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Zupi giusta procura speciale a margine del ricorso;

Ricorrente

contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL - In persona del Presidente pro-tempore elettivamente domiciliato in Roma - Via IV Novembre, 144 presso gli Avv.ti Lucio Mancini, Carlo Graziani ed Enrico Ruffini che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale atti notar Maria Festa del 30-10-1986 Rep. n. 38331;

Controricorrente

Per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Cosenza in data 11-1-1985 Dep. il 29-11-1985 (R.G. n. 57-83);

udita - nella pubblica udienza tenutasi il giorno 19-1-1988 - la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Dott. De Musis;

uditi gli Avv.ti Zupi e Muccio per delega Graziani;

udito il P.M. nella persona del Sost.Proc.Gen.Dott. Giovanni Gazzara che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 3 - 2 - 1983 il Pretore di Cosenza respingeva la domanda, proposta da Fasanella Angiolina Ninetta nei confronti dell'INAIL, di attribuzione di una rendita per la morte del marito D'Auria Giuseppe, che, in servizio quale guardiano antiincendio nel cantiere forestale, sito in località Zarella del comune di Bisignano, il 16 - 8 - 1977, era stato trovato cadavere nei pressi della propria auto, la cui portiera era semiaperta, e dichiarato deceduto, dal medico che ne aveva constatato la morte, per presumibile infarto del miocardio.

La Fasanella proponeva appello, deducendo che il marito, colto da (presumibile) malore, non aveva ricevuto alcun utile soccorso, in quanto si trovava in una località isolata, e nonostante le espresse condizioni del contratto di lavoro, lavorava da solo anziché a squadra e non erano stati predisposti né una cassetta di pronto soccorso né un locale di ricovero.

Il Tribunale di Cosenza disponeva consulenza - che concludeva nel senso che, stante il precario stato fisico del D'Auria (affetto da cirrosi epatica e bronchite cronica con enfisema polmonare) fosse verosimile che anche la normale prestazione del servizio avesse potuto determinare la insorgenza della crisi cardiaca, precipitata ad esito letale anche per le condizioni del luogo dello evento - e con sentenza del 29 - 11 - 1985 respingeva l'appello affermando che: la carenza di elementi certi non consentiva di rinvenire alcun nesso di causalità tra il servizio e il decesso, dal momento che questo non risultava cagionato da un atto di servizio imprevedibile e violento, in quanto nessuna modificazione si era verificata nello ambiente esterno, ma piuttosto dalle pregresse menomate condizioni fisiche del soggetto; non era stato provato che le mansioni o le condizioni ambientali fossero state tali da (anche solo) favorire la causa della morte; non potevano assurgere a causa determinante di quest'ultima la assenza di un compagno di lavoro, di pronta assistenza o di strumenti idonei ad assicurarla, trattandosi di circostanze che non avevano causato l'infarto e non sarebbero state idonee a paralizzarne la naturale evoluzione.

Avverso la sentenza del Tribunale proponeva ricorso per cassazione la Fasanella; contro-ricorreva l'INAIL; entrambi le parti presentavano memoria.

Motivi della decisione

La eccezione di irrecevitabilità del controricorso, in quanto erroneamente notificato, va respinta poiché l'atto ha raggiunto lo scopo, avendo il ricorrente replicato alle deduzioni in esso contenute (Cass. 23 - 9 - 1988 n. 5705).

Con i primi quattro motivi la ricorrente deduce che il Tribunale è incorso in violazione ed errata interpretazione dell'art. 2 del D.P.R. 30 - 6 - 1965 n. 1124 in quanto ha escluso che la causa violenta potesse consistere anche nello sforzo connesso alla normale attività lavorativa e pertanto non ha considerato cause violente

il particolare caldo della giornata (16 agosto), la mancata predisposizione, contrattualmente prevista, del lavoro a squadre, di un riparo dal maltempo e di una cassetta di pronto soccorso, e la lontananza dei centri abitati.

Le censure, che possono esaminarsi congiuntamente, sono fondate. Il Tribunale ha affermato che "... l'evento (letale) non era dipeso da un atto intrinseco di lavoro che rivestisse il carattere della imprevedibile e violenta aggressione dell'integrità del lavoratore.

Nessuna modificazione si era infatti verificata nello ambiente esterno bensì semmai fu proprio la precaria e pregressa condizione fisica dell'assicurato a causare il malore e una serie di reazioni che hanno condotto all'esito letale dell'infarto..." Così motivando il Tribunale è incorso in un duplice vizio: ha erroneamente escluso la causa violenta e, conseguentemente, ha omesso l'esame del rapporto di concausalità tra essa e le pregresse (debilitate) condizioni del soggetto e l'evento.

La causa violenta, come si desume dal brano riportato, è stata individuata dal Tribunale in un evento concreto ed esterno sia al soggetto che all'ambiente.

Questa Corte, invece, ha ritenuto che anche lo sforzo in condizioni abituali e tipiche del lavoro svolto, che sia diretto a vincere una resistenza, e cioè una forza antagonista, peculiare delle condizioni di lavoro e del suo ambiente, assurge a causa violenta allorché, con azione rapida ed intensa, arrechi una lesione all'organismo del lavoratore (Cass. 22 - 1 - 1981 n. 3160; 8 - 1 - 1982 n. 464; 5- 2 - 1982 n. 4733; 1 - 4 - 1982 n. 3489; 1 - 9 - 1982 n. 4764; 11 - 11 - 1986 n. 6610, n. 4155-87).

Ora non v'è dubbio che il coacervo delle condizioni nelle quali si svolgeva il lavoro - ambiente particolarmente assolato per stagione estiva (16 agosto) ed isolato dai centri abitati, la mancanza di un compagno di lavoro, di una cassetta di pronto soccorso e di un riparo

- costituiva, complessivamente, in relazione al tipo di infermità che si è determinata, e che ha condotto all'esito letale, quella particolare forza antagonista idonea, per la carica emotiva che le poteva incutere nel soggetto, a richiedere uno sforzo che può aver agito rapidamente ed intensamente sia sulla insorgenza della infermità sia sulla sua evoluzione ad esito letale.

La impugnata sentenza, pertanto, dev'essere cassata e la causa va rinviata ad altro giudice il quale si atterrà al riportato principio e accerterà se la causa violenta possa essere stata la causa, o la concausa, in relazione alle pregresse condizioni del lavoratore, della insorgenza della infermità cardiaca o della evoluzione di questa ad esito letale.

L'accoglimento dei primi quattro motivi importa l'assorbimento dei motivi dal quinto all'ottavo, con i quali si lamenta, rispettivamente: omessa istruttoria, mancanza di motivazione nel disattendere la consulenza e omesso rinnovo della stessa, omessa motivazione sulla mancanza delle condizioni di lavoro contrattualmente previste, ultrapetizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso, dichiara assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese di questo grado al Tribunale di Catanzaro.

Così deciso in Roma il 19-1-1988.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 NOVEMBRE 1988